



Maggio 2021

**Rapporto esplicativo concernente
la revisione totale dell'ordinanza sulla sicurezza de-
gli impianti di trasporto in condotta (OSITC,
RS 746.12)**

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.....	1
3.	Ripercussioni sui gestori di impianti di trasporto in condotta	1
4.	Commenti ai singoli articoli	2

1. Punti essenziali del progetto

L'ordinanza del 4 aprile 2007 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS 746.12) contiene le prescrizioni tecniche di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto in condotta di petrolio e gas naturale o altri combustibili o carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale. Il contenuto dell'OSITC viene adeguato al più recente livello della tecnica e alla prassi delle autorità di vigilanza. Le principali modifiche riguardano l'inserimento dei perimetri di protezione nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP), il controllo del tracciato, i requisiti delle prove di tenuta per le condotte di trasporto di carburanti e combustibili liquidi nonché il sistema di individuazione delle rotture nelle condotte ad alta pressione per il trasporto di gas naturale. Questi sistemi di sicurezza mirano ad accrescere la protezione per le persone e l'ambiente.

Secondo l'articolo 52 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC; RS 746.1) il Consiglio federale stabilisce i requisiti che gli impianti devono avere a tutela di persone, cose e beni giuridici rilevanti. Il Consiglio federale può così adeguare i requisiti degli impianti di trasporto in condotta al livello attuale della tecnica.

2. Ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La revisione totale dell'OSITC non ha alcuna ripercussione sulla Confederazione. Ad eccezione dell'iscrizione nel Catasto RDPP dei perimetri di protezione degli impianti di trasporto in condotta, non risultano esserci a tutt'oggi ripercussioni finanziarie e sul personale nemmeno per i Cantoni.

3. Ripercussioni sui gestori di impianti di trasporto in condotta

Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà devono essere compatibili con la garanzia della proprietà in quanto istituto e tutela dei diritti individuali del proprietario contro gli interventi dello Stato. Ciò presuppone che non eliminino o pregiudichino la proprietà come istituto dell'ordinamento giuridico, che poggino su una base giuridica, che siano di interesse pubblico e che siano proporzionate (v. Häfelin / Müller / Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7^a edizione, n. 2455).

Secondo gli articoli 31 LITC e 43 OSITC gli impianti di trasporto in condotta devono essere mantenuti in condizioni tali da garantire un esercizio ininterrotto e sicuro. La richiesta di installare negli impianti di nuova costruzione o di riequipaggiare quelli esistenti con sistemi di individuazione di perdite e rotture (v. commenti all'art. 50) mira ad accrescere la protezione per le persone e l'ambiente nonché la sicurezza dell'impianto di trasporto in condotta. Sussiste pertanto una sufficiente base legale per introdurre queste misure, indubbiamente d'interesse pubblico. L'introduzione di questa misura non elimina né pregiudica la proprietà come istituto dell'ordinamento giuridico, poiché il proprietario dell'impianto di trasporto in condotta può continuare a utilizzarlo entro il quadro legale.

Attraverso la concessione di un termine transitorio di cinque anni e l'obbligo di rispettare la fattibilità tecnica si garantisce la proporzionalità degli eventuali riequipaggiamenti successivi. Ogni singolo caso verrà esaminato dall'autorità di vigilanza.

4. Commenti ai singoli articoli

Se una disposizione è ripresa senza modifiche o viene adeguata solo leggermente si rinuncia al commento.

In linea generale i rimandi ad altri atti normativi (ad es. alla legislazione in materia di protezione delle acque) non sono necessari e solitamente vengono eliminati. In casi eccezionali il rimando risulta necessario, quando vengono aggiunte disposizioni materiali basate su un altro atto normativo (ad es. art. 56 cpv. 2).

Ingresso

Per la motivazione si rimanda alle osservazioni introduttive al numero 4 e ai commenti all'articolo 56 capoverso 2.

Articolo 1 Campo d'applicazione

Il precedente articolo 1 viene essenzialmente ripreso senza modifiche materiali. La modifica dell'articolo 3 comporta anche la modifica del rimando nell'articolo 1 capoverso 2.

Articolo 2 Definizioni

Il precedente articolo 2 è ripreso senza modifiche materiali.

Articolo 3 Regole della tecnica

Secondo la dottrina e la prassi sono ammessi i rimandi statici, ma non quelli dinamici. Pertanto le direttive vigenti vengono ora corredate dalla data o dall'anno e trasferite nell'allegato 1.

Al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) viene assegnata la competenza di modificare l'allegato 1 in base agli sviluppi della tecnica e dell'economia.

Parallelamente alla revisione dell'OSITC viene rielaborata la direttiva dell'11 settembre 2009 dell'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti sulla pianificazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar (rev. 2.1) che entrerà in vigore contemporaneamente alla nuova OSITC.

Articolo 4 Vigilanza

La considerazione di altri interessi secondo il vigente articolo 4 è un principio generalmente valido e non deve quindi essere precisato. Pertanto il vigente articolo 4 è abrogato. Il precedente articolo 5 diventa l'articolo 4.

Articolo 5 Deroghe

Il precedente articolo 6 diventa l'articolo 5.

Articolo 6 Regolamento d'esercizio

Il precedente articolo 7 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 6.

Articolo 7 Zone edificabili

Il precedente articolo 8 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 7.

Il divieto di posare nuove condotte nelle zone edificabili deve essere mantenuto sia per gli oleodotti che per le condotte ad alta pressione per il trasporto di gas naturale.

Per le condotte ad alta pressione per il trasporto di gas naturale, un gruppo di lavoro formato da rappresentanti del settore svizzero del gas naturale, di uno studio d'ingegneria, dell'Ispettorato federale dei oleo- e gasdotti (IFO), dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) nonché dei Cantoni di Zurigo e Ginevra, in aggiunta alle misure di riduzione del rischio previste

nell'attuale rapporto quadro 2010¹, ha esaminato ulteriori misure per ridurre il rischio connesso alla presenza di condotte ad alta pressione per il trasporto di gas naturale nelle zone densamente abitate². Come ulteriori possibili misure aggiuntive di riduzione del rischio sono previsti la posa in una doppia condotta o l'abbassamento del tracciato delle condotte (copertura >4 m). Al momento il gruppo di lavoro sta rielaborando il summenzionato rapporto quadro e vagliando ulteriori misure di riduzione del rischio.

Nonostante queste misure di riduzione del rischio aggiuntive, accettate dall'UFE, il divieto di posare nuove condotte nelle zone edificabili deve essere mantenuto anche per le condotte ad alta pressione per il trasporto di gas naturale. Le misure citate vanno esaminate e attuate nell'area abitata soprattutto nel caso di condotte ad alta pressione per il trasporto di gas naturale e condotte esistenti.

Articolo 8 Tracciato della condotta

Il precedente articolo 9 diventa l'articolo 8.

Viene qui ripresa la terminologia utilizzata nella prassi e uniformata con quella dell'articolo 10 lettera g dell'ordinanza del 26 giugno 2019 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 746.11).

Occorre pertanto aggirare i terreni che presentano possibili pericoli naturali gravitazionali quali scoscendimenti, frane, valanghe, inondazioni, assestamenti o sollevamenti causati da acque freatiche nonché altre zone che presentano particolari pericoli. Il rimando alle carte locali dei pericoli viene cancellato, poiché queste solitamente sono disponibili solo per le aree abitate e, in linea di principio, le condotte non possono attraversare le zone edificabili.

Nelle vicinanze delle condotte non vi sono opere minate permanenti: poiché occorre aggirare le zone che presentano particolari pericoli non è necessario menzionare in modo specifico le opere minate. Pertanto queste non sono più specificate nel capoverso 1.

Spesso nella prassi non è possibile o sensato che gli incroci con altre condotte o infrastrutture siano per quanto possibile perpendicolari e pertanto il capoverso 3 viene cancellato.

Articolo 9 Distanze di sicurezza in generale

Il precedente articolo 10 capoverso 1 diventa l'articolo 9.

La distanza di sicurezza tra la guaina di protezione e altri oggetti si misura, come sinora, a partire dalla guaina. Anziché menzionare questa distanza in ogni articolo interessato (13, 14, 15) viene introdotta una nuova disposizione generale.

Articolo 10 Distanze di sicurezza da tracciati in rilevato, tracciati in trincea, fondazioni e alberi

Le distanze di sicurezza da tracciati in rilevato, tracciati in trincea, fondazioni e alberi vengono raggruppate. Inoltre l'espressione «vegetazione d'alto fusto» viene sostituita con «alberi».

Sinora la distanza di sicurezza di 2 metri dal piede della scarpata, nel caso di un tracciato in rilevato, o dal margine del pendio nel caso di un tracciato in trincea era prevista solo per le ferrovie; ora la sua validità è generalizzata.

Articolo 11 Distanze di sicurezza da altre condotte interrato

I precedenti capoversi 1 e 2 sono ripresi senza modifiche materiali.

¹ Sicherheit von Erdgashochdruckanlagen, Rahmenbericht zur standardisierten Ausmasseneinschätzung und Risikoermittlung, rev. 2010 (http://www.swissgas.ch/fileadmin/user_upload/swissgas/downloads/Rahmenbericht_Erdgashochdruckanlagen_2010.pdf)

² Störfallbetrachtungen zur Verlegung einer Erdgashochdruckleitung im Doppelrohrsystem und/oder zur Verlegung mit verschiedenen Überdeckungen (Tiefenlagen), ottobre 2016 (http://www.swissgas.ch/fileadmin/user_upload/swissgas/downloads/St%C3%B6rfallbetrachtungen_grosse_%C3%9Cberdeckung_Doppelrohr_D.pdf)

Il precedente capoverso 3 viene abrogato con l'allegato e viene introdotto un articolo riguardante gli impianti ad alta tensione (v. art. 17).

Articolo 12 Distanze di sicurezza da edifici e luoghi con frequenti assembramenti di persone

Il precedente articolo 12 è ripreso senza modifiche materiali.

Il potenziale di danno degli oleodotti è indipendente dalla pressione; pertanto per queste condotte valgono esclusivamente le distanze di sicurezza secondo il capoverso 1.

Articolo 13 Distanze di sicurezza dalle strade

Il precedente articolo 13 diventa l'articolo 13 capoverso 2.

In linea di principio le condotte non possono essere posate longitudinalmente al di sotto delle strade e devono incrociare per il più breve tratto possibile altre condotte e infrastrutture. Si tratta di una prassi già diffusa (cfr. direttiva dell'IFO) che ora viene esplicitamente sancita nell'articolo 13 capoverso 1.

Anche per le strade è stabilita una distanza verticale di 2 metri, ampiamente in linea con la prassi corrente (v. cpv. 3).

Articolo 14 Distanze di sicurezza dalle ferrovie

Il precedente capoverso 1 viene in parte trattato nell'articolo 10, mentre le restanti disposizioni non sono modificate sul piano materiale.

Articolo 15 Distanze nel caso di incroci con corsi d'acqua

Secondo l'articolo 41c capoverso 1 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare nuove condotte esclusivamente se sono a ubicazione vincolata e d'interesse pubblico. La modifica e l'ampliamento di condotte esistenti è ammesso nel quadro della protezione della situazione di fatto secondo l'articolo 41c capoverso 2.

È cancellato il rimando all'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua, in quanto non più in vigore (v. inoltre le osservazioni introduttive al numero 4).

Conformemente alla prassi corrente vengono stabilite nuove distanze verticali. Nel caso di incroci tra una condotta e un corso d'acqua (letto del fiume) deve essere rispettata una distanza verticale di almeno 1,5 metri se il corso d'acqua è largo fino a 1 metro e di almeno 2 metri se il corso d'acqua è largo più di 1 metro.

Articolo 16 Perimetri di protezione

Sinora per le condotte erano stabilite soltanto distanze di sicurezza; ora tutti i settori in cui per gli edifici di terzi è necessario il consenso secondo l'articolo 30 OITC, sono designati come perimetro di protezione (cfr. all. 13 dir. IFO).

La dimensione del perimetro di protezione non si basa sull'energia trasportata, ma sul potenziale di pericolo. Quest'ultimo dipende tuttavia dal volume che potrebbe causare un incidente. Poiché il gas e gli oli hanno densità energetiche e potenziali di pericolo molto diversi, è giustificata l'applicazione di un criterio differente.

Articolo 17 Impianti ad alta tensione

Le distanze stabilite nell'allegato della vigente OSITC e nell'allegato 19 dell'ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEI; RS 734.31) non hanno più ragion d'essere nella situazione attuale. Le possibili misure di protezione attuali non giustificano più la determinazione di distanze fisse. Pertanto l'allegato dell'OSITC viene abrogato e la OLEI modificata di conseguenza.

Tuttavia nel presente articolo si stabilisce che gli impianti ad alta tensione non possono essere situati all'interno del perimetro di protezione di un impianto accessorio. Se l'impianto di trasporto in condotta si trova nel raggio di un impianto ad alta tensione, anziché il rispetto di distanze di sicurezza fisse occorre fornire la prova che l'impianto di trasporto in condotta non eserciti un'influenza inammissibile dovuta alla tensione indotta. Le tensioni indotte devono essere ridotte ai valori prescritti nell'ordinanza del 30 marzo 1994 sulla corrente forte (RS 734.2).

Articolo 18 Materiali e metodi di fabbricazione

Il precedente articolo 17 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 18.

Articolo 19 Dimensionamento

Il precedente articolo 18 è ripreso sostanzialmente senza modifiche materiali e diventa l'articolo 19.

La temperatura di dimensionamento è un importante criterio nel dimensionamento delle condotte ed è già considerata nella prassi corrente. Per temperatura di dimensionamento s'intende la temperatura determinante per i calcoli di progettazione. Ora questo criterio viene esplicitamente menzionato.

Articolo 20 Collaudo in fabbrica

Il precedente articolo 19 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 20.

Articolo 21 Protezione contro la corrosione

Il precedente articolo 20 diventa l'articolo 21.

Il contenuto del precedente capoverso 3 è disciplinato nel capoverso 1. Inoltre, poiché la corrosione dall'interno non sempre può essere tenuta sotto controllo (ad es. nelle condotte in cui non è possibile effettuare il controllo mediante pig), il precedente capoverso 3 viene abrogato.

Articolo 22 Impianto di protezione catodica contro la corrosione

Il precedente articolo 21 diventa l'articolo 22.

Da un lato le presenti disposizioni vengono precisate dal punto di vista linguistico, dall'altro, in linea con la prassi corrente, per gli impianti di trasporto in condotta dotati di protezione catodica viene richiesta una protezione da contatto, in modo da proteggere le persone dalle folgorazioni.

Articolo 23 Messa a terra degli impianti accessori e protezione contro i fulmini

Il precedente articolo 22 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 23.

Articolo 24 Protezione contro le sollecitazioni meccaniche

Il precedente articolo 23 è ripreso sostanzialmente senza modifiche materiali e diventa l'articolo 24.

Vengono esplicitamente menzionati i pericoli naturali gravitazionali.

Articolo 25 Protezione contro le deformazioni e le tensioni

Il precedente articolo 24 diventa l'articolo 25.

Nel titolo è aggiunto il termine «tensioni». Inoltre tutte le condotte, non solo quelle in superficie, devono essere protette da deformazioni e tensioni mediante misure adeguate.

Articolo 26 Protezione contro le sovrappressioni

Il precedente articolo 25 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 26.

Articolo 27 Sistemi con pressioni diverse

Il precedente articolo 26 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 27.

Articolo 28 Protezione contro gli incendi e le esplosioni

Il precedente articolo 27 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 28.

Articolo 29 Protezione degli impianti accessori in superficie

Il precedente articolo 28 diventa l'articolo 29.

Il presente articolo precisa che, come da prassi corrente, devono essere recintati solamente gli impianti contenenti carburanti e combustibili liquidi o gassosi.

Gli impianti accessori quali ad es. contrassegni, ingressi di gallerie o impianti di protezione dalla corrosione, invece, non devono essere protetti.

Articolo 30 Misure di ritenuta per gli oleodotti

Il precedente articolo 29 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 30.

Articolo 31 Bacini di ritenuta per gli impianti accessori

Il precedente articolo 30 diventa l'articolo 31.

Il campo d'applicazione dell'articolo 31 viene ampliato. La presente disposizione non si applica soltanto agli impianti accessori degli oleodotti, ma a tutti gli impianti accessori contenenti liquidi pericolosi per l'acqua, ossia anche agli impianti accessori dei gasdotti che contengono liquidi pericolosi per l'acqua (ad es. odorizzanti).

Secondo la direttiva dell'IFO le valvole di non ritorno e le trappole di ricezione e lancio pig (scovoli) fanno parte degli impianti accessori e quindi non devono più essere menzionati.

Il rimando alle prescrizioni concernenti il convogliamento delle acque di scarico viene eliminato (v. osservazioni introduttive al numero 4).

Articolo 32 Avvicinamento con altri impianti

Il precedente articolo 31 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 32.

Articolo 33 Organi di ritegno

Il precedente articolo 32 diventa l'articolo 33.

Le condotte ramificate devono essere dotate di organi di ritegno che consentano di separarle dalla condotta principale. Le condotte di lunghezza inferiore ai 100 metri riguardano tuttavia o le condotte interrate negli aeroporti o le condotte di allacciamento di impianti accessori. In entrambi i casi esiste già un rubinetto di chiusura entro i primi 100 metri (rubinetto interrato o valvola anti-incendio dell'impianto accessorio). Un'ulteriore valvola non avrebbe nessun senso (cfr. cpv. 2 lett. a n. 2).

Il capoverso 2 lettera a numero 3 si applica sia alle sostanze gassose che liquide; pertanto il termine «flusso di gas» è sostituito da «flusso».

Come già menzionato, nelle vicinanze delle condotte esistenti non vi sono opere minate permanenti (v. commento all'art. 8); pertanto il capoverso 2 lettera d può essere abrogato. In caso di costruzione di una nuova condotta, in un'eventuale decisione di approvazione dei piani occorre stabilire se data la presenza di opere minate permanenti nelle vicinanze degli impianti di trasporto in condotta devono essere installate ulteriori valvole di sezionamento.

Il capoverso 3 contiene nuovi requisiti tecnici per la tenuta degli organi di ritegno in linea con lo stato dell'attuale tecnica.

Nel capoverso 5 è precisato che le valvole di sezionamento devono essere motorizzate.

Le restanti modifiche consistono in rettifiche linguistiche e precisazioni.

Articolo 34 Valvole di spurgo, bocchette di aerazione e prese di sfioro

Il precedente articolo 33 diventa l'articolo 34 capoverso 1.

È prevista, se necessario, la possibilità di installare manicotti di aerazione, utilizzabili unicamente per il lavaggio e l'inertizzazione di una condotta priva di pressione.

Poiché mediante gli aeratori non vengono rilasciate nell'ambiente grandi quantità della sostanza trasportata, al contrario delle valvole di spurgo gli aeratori non necessitano di un proprio perimetro di protezione; è sufficiente il perimetro di protezione della condotta o dell'impianto accessorio esistente (v. cpv. 2).

Articolo 35 Posto di comando

Per ragioni di sistematica il precedente articolo 56 capoverso 3 concernente il posto di comando viene ripreso nel capitolo «Sorveglianza». Il precedente articolo 56 capoverso 3 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 35 capoversi 1 e 4.

Inoltre nel capoverso 2 è stabilito che il posto di comando deve essere supportato entro un termine consono e in modo adeguato, poiché in caso di evento una sola persona non è in grado di controllare e gestire l'impianto di trasporto in condotta e nel contempo affrontare l'evento dal punto di vista organizzativo.

Nel capoverso 3 si stabilisce che i gestori possono condividere un posto di comando comune.

Articolo 36 Dispositivi di sorveglianza

Il precedente articolo 34 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 36.

Articolo 37 Impianto di teletrasmissione

Il precedente articolo 35 diventa l'articolo 37.

Il fatto che il posto di comando debba essere presidiato è già sancito nell'articolo 35 e quindi può essere cancellato nel presente articolo.

Gli impianti di teletrasmissione rilevanti per la sicurezza costituiscono un rischio per la sicurezza in caso di guasto all'impianto. Per questa ragione è importante che tali componenti siano realizzati in modo ridondante. La ridondanza si limita ai componenti che non possono essere immediatamente sostituiti oppure nel caso in cui siano richiesti i servizi di una ditta terza (ad es. società di telecomunicazioni). In caso di guasto di un elemento rilevante per la sicurezza, il gestore deve poter immediatamente ripiegare su una modalità di trasmissione alternativa.

Articolo 38 Dispositivo di comando a distanza

Il precedente articolo 36 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 38.

Articolo 39 Sicurezza dell'esercizio

Il precedente articolo 37 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 39.

Sebbene non sia esplicitamente menzionata, la presente disposizione contiene anche la protezione contro i rischi informatici; pertanto un'integrazione in merito è superflua.

Articolo 40 Messa in opera della condotta

Il precedente articolo 38 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 40.

Articolo 41 Posa della condotta

Il precedente articolo 39 diventa l'articolo 41.

Nel presente articolo si precisa che la copertura è calcolata a partire dalla guaina di protezione, come da prassi corrente.

Inoltre una condotta deve essere assicurata per contrastare le spinte idrostatiche, in linea con la prassi attuale.

Il termine «riparazione» è sostituito da «lavori di manutenzione», più generico e comprendente anche ad es. esplorazioni e controlli delle condotte e sostituzione equivalente di parti dell'impianto (v. anche art. 7 OITC).

Non essendo possibile un controllo visivo di tutte le tratte di condotta alle quali non è applicabile una protezione catodica, si stabilisce che tali tratte siano posate in modo tale da consentire un controllo dei danni da corrosione. A tal fine esistono oggi diverse possibilità tecniche (ad es. misurazione intensiva).

Articolo 42 Contrassegni

Il precedente articolo 40 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 42.

Articolo 43 Rilevamento dell'impianto di trasporto in condotta

Il precedente articolo 41 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 43.

Articolo 44 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

I perimetri di protezione di tutte le condotte e di tutti gli impianti accessori devono essere iscritti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). I perimetri di protezione ne rappresenteranno un livello. L'inserimento dei perimetri di protezione nel Catasto RDPP deve iniziare nel 2024 e terminare entro il 2027.

I gestori saranno obbligati a fornire ai servizi cantonali competenti per il Catasto RDPP i necessari dati (geodati di base, prescrizioni legali, indicazione delle basi legali e altre informazioni).

Come il registro fondiario, anche il Catasto RDPP ha un'efficacia pubblicitaria positiva. Vi è dunque la presunzione legale che ogni RDPP contenuta nel Catasto RDPP sia nota a tutte le persone, come pure il relativo contenuto e l'entità della restrizione.

I dati del Catasto RDPP sono disponibili anche in forma elettronica. Si rimanda inoltre alla legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62) e all'ordinanza del 2 settembre 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP, RS 510.622.4). Nel quadro della revisione dell'OSITC deve essere adattata anche l'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620).

Articolo 45 Geodati di base degli impianti di trasporto in condotta

L'UFE sta implementando il sistema di geoinformazione (GIS). Gli oleodotti e i gasdotti svizzeri assoggettati alla vigilanza della Confederazione devono costituire un livello del GIS. A tal fine tuttavia l'UFE

necessita di tutti i geodati di base dei gestori degli impianti di trasporto in condotta, elencati nell'allegato 2 della presente ordinanza. Nell'OGI viene inserito un corrispondente indicatore.

L'ubicazione geografica degli impianti di trasporto in condotta è pubblicata dalla Confederazione e resa pubblica. La pubblicazione dei dati degli impianti di trasporto in condotta spetta all'autorità di vigilanza, ossia all'UFE. Pertanto l'UFE deve essere inserito come servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 OGI.

Articolo 46 Tecniche di costruzione e di collaudo

Il precedente articolo 42 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 46.

Articolo 47 Generalità

Il precedente articolo 43 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 47.

Articolo 48 Controllo della sicurezza dell'esercizio e dello stato dell'impianto

Il precedente articolo 50 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 48.

Articolo 49 Controllo del tracciato e degli impianti accessori

Il precedente articolo 51 diventa l'articolo 49.

Viene mantenuto il principio del controllo del tracciato e degli impianti accessori ogni due settimane. Per quanto riguarda invece i sistemi di controllo del tracciato, questi non si limitano più ai soli sopralluoghi e, in proporzione appropriata, ai voli in elicottero, ma anche ad altri metodi adeguati (ad es. droni, videocamere fisse ecc.). Nella scelta del metodo di controllo occorre tenere conto delle condizioni ambientali e meteorologiche (ad es. pericolo di valanghe e inondazioni). Nel definire l'estensione e la frequenza dei controlli il gestore considera gli strumenti di controllo impiegati, l'ubicazione dell'impianto di trasporto in condotta e l'ambiente circostante.

Il presente articolo stabilisce che le componenti meccaniche ed elettriche degli impianti accessori devono essere sottoposte a controllo con cadenza almeno mensile, in linea con la prassi corrente.

Ora si prevede che i controlli possano essere svolti solamente da personale adeguatamente formato e provvisto della necessaria documentazione (piani, carte ecc.).

Articolo 50 Sorveglianza della tenuta e individuazione di perdite e rotture

Il precedente articolo 52 viene in parte ripreso nell'articolo 50.

Il presente articolo si riferisce alla tenuta degli oleodotti e all'individuazione di rotture nei gasdotti.

La Svizzera è uno dei pochi Paesi europei che non effettua alcuna prova di tenuta permanente delle condotte per il trasporto di combustibili e carburanti liquidi. Gli oleodotti non devono più essere sottoposti, come avveniva sinora, a una prova di tenuta annuale, bensì essere dotati di un sistema automatizzato che ne sorvegli la tenuta in modo permanente e in qualsiasi condizione d'esercizio, in linea con l'odierno stato della tecnica.

Per quanto riguarda gli impianti aeroportuali, il monitoraggio permanente è difficilmente possibile durante il giorno a causa delle numerose operazioni di rifornimento degli aeromobili. Tuttavia, il monitoraggio delle eventuali perdite è possibile di notte, quando non ci sono movimenti aerei.

Poiché è estremamente difficile un'individuazione globale delle perdite nei gasdotti, questi devono essere dotati di un sistema automatizzato che rilevi tempestivamente le rotture e sia in grado di individuare in modo affidabile il tratto di condotta interessato. In Svizzera alcune sezioni di condotte sono già equipaggiate con sistemi di individuazione delle rotture che corrispondono all'attuale stato della tecnica e che sono installati anche su ampie parti della rete europea.

Articolo 51 Cisterne e recipienti di impianti di trasporto in condotta

Il precedente articolo 53 diventa l'articolo 51.

Nel capoverso 1 il termine «cisterne degli oleodotti» è sostituito dall'espressione «cisterne e recipienti di impianti di trasporto in condotta contenenti liquidi pericolosi per l'acqua». In questo modo viene ampliato il campo d'applicazione del presente articolo, applicabile quindi a tutte le cisterne, nonché a tutti i recipienti di impianti di trasporto in condotta contenenti liquidi pericolosi per l'acqua (ad es. le cisterne di odorizzazione negli impianti a gas).

Viene inoltre cancellato il rimando alle «prescrizioni applicabili» poiché si applica la legislazione in materia di protezione delle acque (v. osservazioni introduttive al numero 4). Viene mantenuto l'obbligo di trasmettere all'ERI i rapporti concernenti i controlli di cisterne e recipienti degli impianti di trasporto in condotta contenenti liquidi pericolosi per l'acqua.

Articolo 52 Protezione catodica contro la corrosione

Il precedente articolo 54 diventa l'articolo 52.

Nel presente articolo non si rimanda più alla direttiva C1 della Società svizzera per la protezione contro la corrosione (SGK), ma in generale alle regole della tecnica, riportate nell'allegato 1.

Articolo 53 Pericoli naturali gravitazionali

La documentazione concernente i pericoli naturali gravitazionali deve essere periodicamente aggiornata e le misure da adottare vanno discusse con l'IFO al fine di garantire una verifica regolare del tracciato e dell'area circostante per quanto riguarda i pericoli naturali gravitazionali (cfr. in merito anche l'art. 8 più sopra e gli art. 9 lett. j e 10 lett. g OITC). L'aggiornamento deve avvenire in tempo utile.

Articolo 54 Pig (scovoli)

Il precedente articolo 44 diventa l'articolo 54.

Sinora, in linea di principio tutte le condotte dovevano essere controllate mediante un pig; ora viene introdotta una deroga a quest'obbligo per le condotte brevi.

Esistono tuttavia anche condotte che non possono essere controllate mediante un pig (ad es. le condotte aeroportuali); queste devono essere periodicamente controllate effettuando una misurazione di rilevamento delle anomalie.

Questa norma corrisponde già alla direttiva IFO vigente, che contempla anche una definizione delle condotte brevi.

Articolo 55 Modifiche e lavori di manutenzione alla condotta

Il precedente articolo 46 diventa l'articolo 55.

Il titolo dell'articolo è stato adeguato al suo contenuto. Inoltre il termine «riparazione» è sostituito con «lavori di manutenzione» (v. in merito l'art. 41 più sopra). Per evitare malintesi terminologici e confusioni con i procedimenti giuridici, l'espressione «di procedimento» è cancellata.

Articolo 56 Operazioni di depressurizzazione e svuotamento

Il precedente articolo 45 diventa l'articolo 56.

In base all'articolo 11 (principio della prevenzione) della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) il capoverso 2 prevede che la quantità di prodotto rilasciata sia ridotta al minimo necessario. Per quanto riguarda il rimando si vedano le osservazioni introduttive sul numero 4.

Secondo l'articolo 6 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) è vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrare nelle acque sostanze che

possono inquinare. Di conseguenza tutti i combustibili e carburanti liquidi che fuoriescono dalle operazioni di svuotamento devono essere raccolti.

Articolo 57 Odorizzazione

Il precedente articolo 47 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 57.

Articolo 58 Riconversione

Il precedente articolo 49 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 58.

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 OSITC, ai gasdotti costruiti per sopportare una pressione d'esercizio massima di 5 bar si applicano solo gli articoli 2 e 3 capoversi 1 e 2 nonché l'allegato 1 numeri 2–4. Agli oleodotti invece l'OSITC è applicabile integralmente.

Pertanto si specifica che la presente disposizione vale solo per gli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi.

Articolo 59 Messa fuori esercizio

Il precedente articolo 48 diventa l'articolo 59.

I contrassegni della condotta devono essere rimossi nel caso cessi la vigilanza da parte della Confederazione, come da prassi corrente.

Articolo 60 Principio

Il precedente articolo 55 diventa l'articolo 60.

In precedenza il gestore doveva adottare tutte le misure per ridurre al minimo gli effetti sulle persone e sull'ambiente in caso di incidenti e sinistri. Ora è previsto che il gestore adotti anche misure preventive volte ad evitare incidenti e sinistri.

Articolo 61 Squadre d'intervento

I precedenti capoversi 1 e 2 dell'articolo 56 diventano l'articolo 61.

Per ragioni di sistematica il capoverso 3 viene trasferito nell'articolo 35.

Articolo 62 Materiale di riparazione

Il precedente articolo 57 diventa l'articolo 62.

Articolo 63 Collaborazione con i servizi d'intervento pubblici

Il precedente articolo 58 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 63.

Sia l'articolo 58 della vigente OSITC che l'articolo 26 capoverso 3 lettera e OITC citano i piani d'intervento.

Secondo l'articolo 58 della vigente OSITC i gestori devono stabilire una collaborazione efficace con i competenti servizi d'intervento. I piani d'intervento sono sottoposti a verifiche periodiche. Questa collaborazione e i citati piani d'intervento non sono approvati dall'UFE.

Secondo l'articolo 26 capoverso 1 OITC, l'UFE approva il regolamento d'esercizio. Secondo l'articolo 26 capoverso 3 lettera e il regolamento d'esercizio comprende l'organizzazione delle riparazioni in caso di avarie e piani d'intervento. Di conseguenza questi piani d'intervento devono essere approvati dall'UFE.

I piani d'intervento menzionati nella vigente OSITC non sono pertanto i medesimi della OITC. Poiché nell'OSITC i piani d'intervento sono parte della collaborazione tra gestori e servizi d'intervento e nell'OITC dell'organizzazione del gestore per le riparazioni in caso di avarie, non è necessario citarli. Per evitare malintesi il termine «piani d'intervento» viene eliminato in entrambi gli atti normativi.

Articolo 64 Esercizi d'intervento

Il precedente articolo 59 diventa l'articolo 64.

Lo scenario d'esercizio va concordato d'intesa con l'IFO, come da prassi corrente. L'IFO stabilisce nella direttiva IFO i principali requisiti degli esercizi d'intervento. Con queste misure s'intende migliorare la qualità degli esercizi d'intervento e creare così un valore aggiunto.

Articolo 65 Informazione in caso di sinistro e rapporto

Il precedente articolo 60 diventa l'articolo 65.

Ora l'UFE viene informato dall'IFO solo in caso di fuoriuscita di sostanze liquide o gassose secondo il capoverso 1, come da prassi attuale.

È compito del gestore redigere i rapporti sugli eventi che vengono successivamente esaminati dall'autorità di vigilanza. Pertanto ora il gestore deve presentare all'UFE entro tre mesi dall'evento un rapporto che includa in particolare la descrizione dello svolgimento, degli effetti e della gestione dell'evento nonché una sua valutazione.

Articolo 66 Disposizioni penali

Il precedente articolo 61 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l'articolo 66.

Articolo 67 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 4 aprile 2007 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è abrogata.

Articolo 68 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

Articolo 69 Disposizioni transitorie

Il precedente articolo 64 diventa l'articolo 69. I capoversi 1–3 restano sostanzialmente invariati. Le disposizioni concernenti l'esercizio, la manutenzione e il controllo conformemente all'articolo 69 capoverso 3 non si applicano solo agli articoli 47 - 59 (sezione 9), ma anche ad altri, quali ad esempio gli articoli 16, 17, 24 e altri.

Se tecnicamente fattibile, e se ciò non costituisce un onere sproporzionato, gli oleodotti e i gasdotti devono essere equipaggiati entro cinque anni con un sistema di cui all'articolo 50 capoversi 1 e 2. Nel caso degli oleodotti, fino a che non è stato installato un sistema secondo l'articolo 50 capoverso 1 deve essere svolta ogni anno una prova di tenuta.

Nel caso di nuovi oleodotti e gasdotti tali sistemi devono essere installati in fase di costruzione.

Allegato 2 (modifica di altri atti normativi)

Modifica dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI, RS 510.620)

In relazione al nuovo articolo 44 OSITC viene modificata l'ordinanza sulla geoinformazione (OGI, v. commenti all'articolo 44).

Modifica dell'ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEI, RS 734.31)

A seguito dell'abrogazione senza sostituzione dell'allegato della vigente OSITC, in cui sono stabilite le distanze tra gli impianti di trasporto in condotta e gli impianti elettrici, deve essere abrogato anche l'allegato 19 della OLEI dello stesso tenore. Per le distanze tra gli impianti di trasporto in condotta e gli impianti elettrici conformemente all'articolo 17 OSITC si dovrà presentare una prova che siano rispettati i valori limite per la tensione indotta secondo l'allegato 4 dell'ordinanza del 30 marzo 1994 sulla

corrente forte. Questa nuova norma nel diritto in materia di condotte fa sì che debbano essere rielaborate di conseguenza anche le disposizioni della OLEI che disciplinano le distanze tra gli impianti elettrici e gli impianti di trasporto in condotta.

Nell'*articolo 123 capoversi 1, 5 (nuovo) e 6 (nuovo)* viene ripreso il concetto della prova della sicurezza sancito dal nuovo articolo 17 OSITC (cfr. in merito i commenti all'art. 17 OSITC più sopra). Con la modifica nel capoverso 2 lettera b si chiarisce che i requisiti per l'applicazione della regolamentazione speciale agli impianti di telecomunicazione e di telecomando si applicano in modo alternativo e non cumulativo. L'*articolo 124* può essere abrogato senza sostituzione, poiché viene eliminato il rinvio all'allegato 19. La regolamentazione in deroga nel capoverso 2 risulta superflua, in quanto non sono più stabilite distanze fisse, bensì vanno tassativamente rispettate le tensioni di contatto ammissibili conformemente all'allegato 4 dell'ordinanza sulla corrente forte. L'*articolo 130*, che ha un nuovo titolo, deve essere integrato nei nuovi *capoversi 2 e 3* con le distanze tra linee in cavo e impianti di cisterne interrati, anch'esse sinora contenute nell'allegato 19. Anche il precedente capoverso 2 dell'articolo 133 è trasferito nel *capoverso 4*. Pertanto il precedente *articolo 133* può essere abrogato senza sostituzione.

L'*articolo 68* OLEI deve essere adattato alle mutate condizioni quadro tecniche. Poiché attualmente le linee elettriche sono sempre posate con tubi protettivi, la regolamentazione speciale concernente la profondità di interrimento delle linee in cavo senza tubo protettivo nel *capoverso 2* può essere abrogata e sostituita da una norma generale. Nel *capoverso 4* viene attribuita all'organo di controllo la facoltà di autorizzare deroghe.

Modifica dell'ordinanza del 26 giugno 2019 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC, RS 746.11)

Articolo 26 capoverso 3 lettera e

Si vedano i commenti all'articolo 63.

Articolo 26 capoverso 3 lettera f

Il piano per contenere al minimo i danni per tutti i gestori è già contenuto direttamente nei mansionari delle organizzazioni di picchetto oppure nella documentazione per l'«organizzazione delle riparazioni in caso di avarie» secondo la lettera e. Pertanto la lettera f può essere abrogata senza sostituzione.